

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

STATUTO

Delibera n. 5 del 10/3/2006.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 IL COMUNE

1. Il Comune di Annone di Brianza è Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune svolge le funzioni proprie anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

ART. 2 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 5,83 confinante con i Comuni di Galbiate, Oggiono, Molteno, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Suello e Civate.
2. Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato nel capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, la cui valutazione spetta al Sindaco, detti organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della circoscrizione territoriale del Comune può essere attuata con le procedure previste dalla L.R. 07.09.1992, n. 28.
5. Il trasferimento della sede Comunale può essere attuato con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 3 STEMMA, GONFALONE

1. Il Comune nel nome e nel sigillo si identifica con il nome di ANNONE DI BRIANZA ed ha, come proprio segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 8 luglio 1978 dal Presidente della Repubblica e trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 30 agosto 1978.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze su disposizione del Sindaco o di chi ne fa le veci, del gonfalone riconosciuto con il medesimo provvedimento indicato al comma precedente.

ART. 4
ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La Giunta Comunale individua nel Palazzo Civico l'apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" e può stabilirne la ripartizione in sezioni per materie omogenee.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo Comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 5
FORME DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA PROGRAMMAZIONE
SOCIO-ECONOMICA ED ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile il Comune coopera con la Provincia e con la Regione secondo quanto stabilito con legge regionale.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione secondo forme e modalità stabilite con legge regionale; a tal fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e coordina.

4. Il Comune utilizza criteri e procedure stabiliti, con legge regionale, per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. Il Comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme dettate dalla legge regionale.

CAPO II
FUNZIONI E COMPITI

ART. 6
LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio Comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.

ART. 7
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità lo-

cale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, o partecipata dall'ente titolare del Pubblico Servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

3. IL comune può nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata alle quali il Comune partecipa qualunque sia la quota di partecipazione; per le nomine suddette si applica l'esimente prevista dall'art.67 del T.U. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 8

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

CAPO III

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 9

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione.
2. La giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra – comunale. Allo scopo di ottenere la registrazione l'associazione deve depositare in Comune copia del proprio Statuto e comunicare la sede e il nominativo del legale rappresentante.

ART. 10

VALORIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e, o ivi operanti, con iniziative e finalità dirette a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale può avvenire:

a) mediante concessione di contributi finalizzati, e, o mediante concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previa apposite convenzioni;
b) attraverso la chiamata all'attuazione operativa di iniziative locali programmate ed organizzate dall'Amministrazione Comunale aventi carattere sociale, culturale, ricreativo o sportivo.

2. Le libere associazioni di cui al comma precedente per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta presentando, nelle forme e nei termini stabiliti dal Regolamento, apposita domanda.

3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, disporrà l'erogazione del sostegno in una delle forme di cui al comma 1 del presente articolo alle Associazioni richiedenti alla luce dei criteri e delle modalità esecutive stabilite dal Regolamento.

ART. 11

PARTECIPAZIONE CATEGORIE SOCIALI

1. Il Comune potrà chiamare all'attuazione operativa di iniziative locali da esso programmate ed organizzate ed aventi carattere sociale, culturale, ricreativo o sportivo anche le categorie sociali nonché le loro organizzazioni.

ART. 12

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Quando l'Amministrazione Comunale intenda adottare atti di programmazione socio-economica o di pianificazione territoriale che riguardino l'intera collettività o comunque siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà provvedere all'indizione di assemblee pubbliche anche su base di quartiere o di frazione; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate.

ART. 13

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, possono presentare al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi che riguardino materie di esclusiva competenza locale.

2. Il Sindaco, la Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi sulle predette istanze, petizioni o proposte entro 60 giorni dalla loro presentazione.

ART. 14

REFERENDUM

1. L'amministrazione Comunale, quando intenda deliberare su questioni di grande interesse per la collettività, può sottoporre l'argomento a referendum consultivo prima di adottare il relativo atto.

2. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, non potranno deliberare in difformità dal risultato della consultazione referendaria.

4. E' pure previsto il referendum consultivo e abrogativo su materie di esclusiva competenza locale ad iniziativa degli elettori del Comune.

5. A tale scopo gli interessati dovranno informare la Segreteria Comunale dell'avvio delle procedure referendarie depositando il quesito da sottoporre a referendum nonché i moduli necessari per la raccolta delle firme, per la validazione da parte del Segretario Comunale.

6. La richiesta di referendum dovrà essere presentata alla Segreteria Comunale entro 6 mesi dal rilascio dei moduli di cui al precedente comma corredata da un numero di firme, autenticate nelle forme di legge, pari al 20% degli elettori alla data del deposito di cui al precedente comma 5.

7. Le firme dovranno essere raccolte nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di referendum.

8. Il Segretario Comunale provvederà a verificare la validità delle firme e della loro autenticazione entro 20 giorni dalla presentazione e redigerà un apposito verbale da rassegnare al Consiglio Comunale.

9. Il Consiglio Comunale, entro i successivi 40 giorni, dovrà deliberare, con atto motivato, in ordine all'ammissibilità del referendum, e procedere alla sua indizione.

10. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

11. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

11bis. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

11ter. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro centottanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

13. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente articolo si applicherà la normativa statale in materia di referendum, nonché l'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 15

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento emanato nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7.8.90, n.241 concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Il regolamento predetto dovrà assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie di atti previo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

ART. 16

ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. I titolari di situazioni soggettive hanno diritto di essere informati della pendenza dei procedimenti diretti all'emanazione di atti che vadano ad incidere su dette situazioni soggettive e di partecipare nelle forme stabilite dal presente articolo, ai procedimenti stessi.
2. A tale scopo il Sindaco provvederà ad informare, con comunicazione personale, il titolare o i titolari di tali situazioni soggettive, dell'avvio dei procedimenti di cui sopra.
3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa è consentito prescindere dalla comunicazione di cui al comma precedente, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
4. Entro 20 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al comma 2 ovvero dalla pubblicazione di cui al precedente comma il titolare o i titolari della predette situazioni soggettive potranno presentare proprie osservazioni o proposte che dovranno essere esaminate in sede di emanazione dell'atto.

CAPO IV FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 17 CONVENZIONI

1. Il Comune può stipulare con la Provincia o con altri Comuni apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti.

ART. 18 CONSORZI

1. Il Comune può costituire un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste, in quanto compatibili, per le aziende speciali dall'art. 114 del T.U. approvato con il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 30 dello stesso T.U. e del precedente art. 17.
2. Il Consorzio ha personalità giuridica ed uno statuto adottato dai Consigli degli enti locali che ad esso partecipano a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 31 del citato T.U. Anche la convenzione deve essere approvata con le stesse modalità.
3. Gli organi del Consorzio sono:
 - l'assemblea come determinata dal quarto comma del predetto art.31;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente.

4. La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
5. I Consorzi costituiti divengono giuridicamente esistenti nel momento in cui, dopo che abbiano acquisito l'esecutività tutte le deliberazioni di approvazione delle convenzioni e dello statuto del Consorzio, la convenzione medesima venga sottoscritta da tutti i rappresentanti dei Comuni e Province partecipanti.

ART. 19

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO V

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 20

GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

ART. 21

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

1.bis. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2.bis. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, devono essere presentate per iscritto dal Consigliere e indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consi-

glio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultante dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1 lett. b) numero 3) del T.U. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2.ter. Il seggio di Consigliere Comunale che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2.quater. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U. approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 2 ter.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, salvo quanto previsto dal successivo articolo 32.

5. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 71, comma 9, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri e, a parità di cifra individuale, colui che precede nell'ordine di lista.

6. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue nella graduatoria determinata con i criteri di cui al comma precedente.

7. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 22

LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per i motivi e con le procedure di cui agli articoli 141 e 143 del T.U. approvato con il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 22-BIS

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PER ASSENZA

1. Il Consigliere Comunale che risulti assente in tre sedute intere e consecutive o cinque sedute intere nell'arco di un anno solare senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale. La giustificazione può essere comunicata al Sindaco anche verbalmente prima della seduta consiliare o presentata

per iscritto al protocollo anche dopo tale seduta.

2. Il Sindaco, accertata l'assenza ingiustificata di cui al precedente comma, provvede ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento di decadenza. La comunicazione deve essere fatta per iscritto e notificata.

3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e a fornire eventuali documenti probatori entro il termine indicato dal Sindaco nella comunicazione che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla notifica.

4. Scaduto il termine il Consiglio Comunale decide sulla decadenza del Consigliere tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative dallo stesso presentate.

5. Nel caso il Consiglio pronunci la decadenza del Consigliere, procede contestualmente con lo stesso provvedimento alla relativa surroga ai sensi del precedente art. 21, comma 2 ter.

ART. 23

LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Con decreto del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n.646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 58 e 59 del T.U. approvato con il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

ART. 24

I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

1.bis Il Sindaco assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3. Se lo richiede un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Quando un quinto dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio delle deliberazioni di competenza di Giunta per le materie sottoelencate, tali delibere sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

6. Il controllo di legittimità avviene entro i limiti e con le modalità previsti dagli articoli 126, 127, 133 e 134 del T.U. approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione di tutti i consiglieri comunali ai quali è consentito ottenerne copia previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco.

ART. 25

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) ..soppresso ..;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono una esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

2. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dallo Statuto.

2.bis Nelle sedute di seconda convocazione il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno cinque membri. In tali sedute il Consiglio non può deliberare sul bi-

lancio di previsione e sulle sue variazioni, sul Conto consuntivo, sulla programmazione urbanistica, sullo Statuto e sui regolamenti, e in genere su tutte quelle materie per le quali le leggi e lo Statuto prevedono che le deliberazioni vengano prese con maggioranza speciale.

2.ter I verbali delle sedute Consiliari sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere anziano tra i presenti individuato a norma del precedente art. 21, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 26

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, se istituite, è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

4. La delibera di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 27

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero minimo di due e massimo di quattro Assessori, di cui uno Vice-Sindaco. Spetta al Sindaco subito dopo le elezioni stabilire dapprima con apposito e separato decreto la composizione della Giunta entro i limiti numerici sopraindicati e nominare poi gli assessori e il vice Sindaco scegliendoli tra i Consiglieri Comunali o tra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

1.bis Il Sindaco comunica la composizione della Giunta e la nomina degli assessori e del Vicesindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Gli Assessori nominati tra i cittadini non facenti parte del Consiglio hanno facoltà di partecipare e di intervenire alle sedute consiliari senza diritto di voto, e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle sedute.

3. Per quanto possibile nella Giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

4. Non possono far parte della Giunta gli Assessori che tra loro o con il Sindaco sono coniugi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado.

5. .. soppresso ..

6. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate per iscritto dall'Assessore stesso al Sindaco. Esse sono irrevocabili e diventano efficaci una volta emanato il decreto del Sindaco con il quale si procede alla surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni accertata dal protocollo.

7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, provvedendo contestualmente alla relativa surrogazione dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

8. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune; e, se competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, è vietato altresì esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio Comunale.

ART. 28 ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è a tutti gli effetti membro del Consiglio Comunale.

2. La durata in carica del Sindaco è fissata dalla legge.

3. Chi, eletto ai sensi del 1° comma, ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, non può, allo scadere del secondo mandato, essere immediatamente rieletto Sindaco. Se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie, è consentito un terzo mandato consecutivo.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

5. Le dimissioni presentate per iscritto dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, accertata dal protocollo; in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto.

6. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune, nonché, se competente in materia di edilizia, urbanistica e lavori pubblici deve astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio Comunale.

ART. 28-BIS LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei singoli assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 29

LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 2.bis E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute sono stabilite dalla stessa Giunta. Sono possibili convocazioni informali.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. E' ammessa tuttavia la presenza di dipendenti comunali o di esperti per fornire chiarimenti sui singoli argomenti in trattazione.
5. La Giunta delibera validamente anche in presenza di due soli componenti purché esprimano voti concordi.
6. I verbali delle sedute della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 30

LE COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita fin dalla proclamazione della sua elezione, le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco, inoltre, coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- 5.bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del T.U. approvato con il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
- 5.ter. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, il Direttore Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, di responsabilità dei servizi e degli uffici, e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 5.quater. Il Sindaco è l'autorità Comunale di protezione civile, provvede, ove occorra, ad informare la popolazione delle situazioni di pericolo o comunque connesse

con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani di protezione civile ed esercita le funzioni previste dall'art. 15 della legge 24.02.92, n. 225.

5. quinquies. Spetta al Sindaco la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

5. sexies. Gli atti del Sindaco se non specificatamente denominati dalla legge, dallo Statuto e o dai Regolamenti, assumono il nome di decreti.

5. septies. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori; la delega deve essere pubblicata all'Albo Pretorio, trasmessa agli organi previsti dalla legge e comunicata al Consiglio nella prima seduta.

6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 31

LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. II
Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
- 3.bis In caso di emergenza connessa con il traffico e/o con l'inquinamento acustico, ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie, si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
- 4.- Il 'Sostituto' del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART. 32 VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco, a norma del precedente art. 27, tra gli Assessori.
2. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, che comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.
3. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco o sospensione dello stesso dalle funzioni ai sensi dell'art. 59 del T.U. approvato con il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il Vicesindaco lo sostituisce, assumendone le funzioni per la durata dell'assenza, impedimento o sospensione.
4. Qualora per assenza, impedimento o altro anche il Vicesindaco non sia in grado di svolgere le funzioni vicarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, esse vengono esercitate via via dal primo degli Assessori presente e non impedito nell'ordine dato dal Sindaco nel decreto di nomina, e in mancanza o impedimento anche degli Assessori, dal Consigliere Anziano di cui al precedente art. 21, comma 5.
5. Il Vicesindaco, o gli altri Assessori, che non siano anche Consiglieri Comunali, fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, non possono presiedere il Consiglio Comunale. In tal caso la presidenza del Consiglio spetta al Consigliere Anziano.
6. Le dimissioni dalla carica di Vicesindaco devono essere presentate per iscritto dal Vicesindaco stesso al Sindaco. Esse sono irrevocabili e diventano efficaci una volta emanato il decreto del Sindaco con il quale si procede alla surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni accertata dal protocollo.
7. Le dimissioni da Vicesindaco non comportano anche dimissioni dalla carica di Assessore.
8. Il Sindaco, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 27 comma 7, può revocare la sola nomina a Vicesindaco, provvedendo contestualmente alla relativa surrogazione, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

ART. 33

LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere presentata per iscritto, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima della consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio per la messa in discussione della stessa.
6. Si ha ritiro della mozione di sfiducia sia quando tutti i Consiglieri sottoscrittori presentano per iscritto, anche singolarmente, espressa dichiarazione di ritiro, sia quando la dichiarazione di ritiro viene resa da una parte dei Consiglieri sottoscrittori tale da far venire meno, il numero minimo previsto dalla legge per la presentazione della mozione di sfiducia.
7. La data di presentazione della mozione come quella delle eventuali dichiarazioni di ritiro è accertata dal protocollo.

ART. 34
LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI
DEL PERSONALE E DEL TESORIERE

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio del denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.
4. E' assicurata agli amministratori ai consiglieri e al personale comunale l'assistenza in sede processuale in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia il conflitto d'interesse con il Comune.

CAPO V bis
DIFENSORE CIVICO

ART. 34 BIS
ISTITUZIONE - ELEZIONE.

1. E' istituita la figura del Difensore Civico che viene nominato dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Salvi i casi di dimissioni, morte e sopravvenute cause di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha nominato e fino a che non abbia assunto funzione quello nominato dal Consiglio successivo. In caso di convenzione, la decadenza dell'incarico sarà definita, in accordo con quanto previsto dal presente comma, nella convenzione stessa.

ART.34 TER
COMPETENZE E POTERI.

1. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni nei confronti dell' Amministrazione Comunale nonché degli Enti e Istituzioni da questa dipendenti quale garante del buon andamento della Pubblica Amministrazione per difendere i cittadini da eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell' Amministrazione.
2. Il Difensore Civico interviene su richiesta scritta di chi vi ha interesse. Tuttavia può intervenire di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
3. Il Difensore Civico dovrà:
 - a) Raccogliere e verificare le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell' Amministrazione e trasmetterle agli uffici competenti;
 - b) Segnalare alle competenti autorità amministrative fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dalle Leggi a favore dei cittadini nei confronti dell'Amministrazione comunale o in organismi a nomina o controllo comunale;
 - c) Riferire annualmente al Consiglio comunale circa il suo operato;

ART. 34 QUATER
CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale che per preparazione ed esperienza diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio oltre che di competenza giuridico-amministrativa.
2. Sono cause di ineleggibilità:
 - a) La qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzioni con il Comune o che siano da questo sovvenzionati in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo;
 - b) La titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione Comunale;
3. Sono cause di incompatibilità:
 - a) La qualità di Consigliere Comunale, Provinciale, Regionale, Deputato o Senatore;
 - b) La qualità di dipendente del Comune o di Ente o di Istituzione dipendente dal Comune ovvero di Consorzio del quale faccia parte il Comune;
 - c) La qualità di componente dell' Organo di Revisione contabile;
 - d) La qualità di Segretario sezionale comunale, provinciale, regionale o nazionale di partiti politici;
4. Il Difensore Civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve provvedere alle opzioni del caso entro il termine di trenta giorni.
5. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale per gravi motivi; in tal caso occorre una deliberazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 34 QUINQUES
DOTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO.

1. Sono poste a disposizione del Difensore Civico le risorse, il personale e gli Uffici necessari. Le spese dell'Ufficio sono poste a carico del Comune.
2. Al Difensore Civico spetta un'indennità mensile, non superiore a quella prevista dall'ordinamento per il vicesindaco, da determinarsi nello stesso atto di nomina, nonché all'eventuale e documentato rimborso delle spese sostenute.

ART. 34 SEXIES
DIFENSORE CIVICO CONVENZIONATO.

1. La funzione di Difensore Civico può essere esercitata anche attraverso apposite convenzioni con altri Enti della Pubblica Amministrazione. La convenzione dovrà recepire i principi stabiliti negli articoli del presente capo, nonché definire la dotazione e l'organizzazione dell'ufficio.

CAPO VI
UFFICI E PERSONALE

ART. 35

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici.

ART. 36

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, ma anche, ove possibile, per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 37

PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

ART. 38

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

ART. 39

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimen-

to, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

ART. 40

SEGRETARIO COMUNALE

NOMINA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1.- Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2.- Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3.- Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4.- Al Segretario Comunale possono essere conferite dal sindaco le funzioni di Direttore Generale in conformità alla legge e al regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 41

SEGRETARIO COMUNALE – FUNZIONI

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

2. Il Segretario Comunale:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, quando il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale;

b) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il servizio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;

c) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali che sottoscrive per quanto riguarda quelli del Consiglio insieme con il Presidente e il Consigliere Anziano e per quanto riguarda quelli di Giunta con il Presidente;

d) sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio o alla Giunta esprime, in caso di assenza del responsabile del servizio, il proprio parere, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. Il parere è inserito nella deliberazione.

e) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio soggette a controllo eventuale del Comitato Regionale di Controllo;

f) riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

g) roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

3. Il segretario comunale cui sono conferite dal sindaco le funzioni di Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartitegli dal sindaco stesso, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

CAPO VII BENI COMUNALI E REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 42

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il Responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

ART. 43

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.
7. Con il Regolamento di Contabilità vengono stabilite le funzioni del Revisore e le norme attuative della revisione economico-finanziaria, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 44

APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se

ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente primo comma si applicano anche per le modifiche dello statuto.

3. Lo statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al Comitato regionale di controllo per il controllo di legittimità. Lo statuto restituito dopo l'approvazione del Comitato regionale di controllo è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

4. Esso è, altresì, affisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

5. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il presente Statuto è stato:

- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11 giugno 1991;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24 settembre 1991;
- esaminato dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Lecco nella seduta del 14 ottobre 1991, atti n. 11371;
- affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 21.1.1992 al 19.2.1992, senza opposizioni;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4/4 del 25 novembre 1991;

Lo stesso è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale:

- n. 4 dell'8 marzo 1995, esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 11 aprile 1995, atti n. 19220;
- affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 22 maggio 1995 al 21 giugno 1995, senza opposizioni;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21/15 del 22 maggio 1995;

Lo stesso è stato successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 9 del 1 giugno 2000, e n. 25 del 3 luglio 2000 esaminate dal Comitato Regionale di Controllo, Sezione Interprovinciale di Milano, nella seduta del 19 luglio 2000, atto n. 39; affisse all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 5 agosto 2000 al 4 settembre 2000, senza opposizioni;
- n. 12 del 15 marzo 2001, esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo, Sezione Interprovinciale di Milano, nella seduta del 28 marzo 2001, atto n. 69; affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 5 aprile 2001 al 5 maggio 2001, senza opposizioni;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21/3 del 21 maggio 2001.

Lo stesso è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale:

- n. 5 del 10 marzo 2006, divenuta esecutiva il 31 marzo 2006; affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 04.04.2006 al 03.05.2006, senza opposizioni;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19/4 dell'8 maggio

2006.